

Circolare n. 263 - Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche

Risposte a quesiti in merito all'applicazione della Circolare

Rischio di credito - metodologia standardizzata. Criteri di classificazione di un'esposizione nel portafoglio dei "crediti al dettaglio"

Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione III, par. 8

Si supponga che nell'ambito di un gruppo bancario siano presenti due banche, ognuna delle quali è esposta a livello individuale nei confronti del cliente A (persona fisica) per singoli ammontari inferiori a 1 milione di euro. Si supponga inoltre che sia rispettata anche la condizione sub b) (numerosità delle esposizioni) per classificare la posizione A nel portafoglio *retail*.

Tenuto conto che a livello consolidato il cliente A deve essere classificato nel portafoglio *corporate* in quanto l'esposizione complessiva del gruppo verso il debitore è maggiore di 1 milione di euro, è stato chiesto se a livello individuale l'esposizione possa essere allocata da ciascuna delle due banche nel portafoglio *retail*.

Al riguardo, si richiama la circostanza che, ai fini del rispetto della soglia dimensionale per l'inclusione nel portafoglio delle esposizioni al dettaglio (*retail*), le "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" richiedono espressamente (Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione III, par. 8, lett. c) che il totale degli importi dovuti alla banca o al gruppo bancario da un singolo cliente o da un gruppo di clienti connessi, ad esclusione delle esposizioni garantite da immobili residenziali, non superi 1 milione di euro.

Tale previsione è coerente con quanto previsto dalla direttiva 2006/48/CE, la quale fa riferimento all'ammontare complessivo dovuto alla banca, alla sua impresa madre e alle sue partecipate (cfr. art. 79, par. 2, lett. c).

La *ratio* della norma è coerente con quanto previsto, in via generale, dalle nuove disposizioni di vigilanza, le quali presuppongono una gestione integrata dei rischi a livello di gruppo bancario (cfr. Titolo I, Capitolo 1, Parte Quarta, par. 3). In tal senso, si richiede, ad esempio, ai gruppi di dotarsi di un efficace ed efficiente sistema di gestione dei rischi ai quali il gruppo nel suo complesso è o potrebbe trovarsi esposto. Specifici criteri sono stati dettati nell'ambito della disciplina della metodologia IRB al fine di assicurare la coerenza nella valutazione del credito fra linee di attività, strutture organizzative e ubicazioni geografiche. L'allocazione di un'esposizione verso il medesimo soggetto in diversi portafogli a livello individuale e consolidato non sarebbe coerente con le suddette previsioni.

Tenuto conto di quanto precede, le banche devono verificare il rispetto della soglia quantitativa del milione di euro a livello consolidato, aggregando le esposizioni delle diverse componenti del gruppo verso il medesimo cliente (o gruppo di clienti connessi). Le esposizioni vanno quindi allocate univocamente nel portafoglio di pertinenza sia a livello individuale sia a livello consolidato.

Nell'esempio prospettato, le singole componenti del gruppo dovranno pertanto segnalare a livello individuale la posizione verso il cliente A come *corporate* - adeguandosi alla classificazione adottata a livello consolidato - e non come *retail*.

Si fa infine presente che nel documento di consultazione relativo al 12° aggiornamento della circolare n. 155 “*Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali*” pubblicato il 19 giugno 2007 sul sito internet della Banca d’Italia è stato inserito uno specifico esempio (cfr. *Esposizioni al dettaglio, esempio D*) che illustra le modalità segnaletiche riguardanti la fattispecie in esame.